REGOLAMENTO (CEE) N. 3885/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

relativo alle modalità di applicazione del regime speciale d'importazione nel Regno Unito di burro in provenienza dalla Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18,

visto il regolamento (CEE) n. 3841/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, concernente il proseguimento dell'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che è opportuno prevedere modalità d'applicazione, segnatamente per quanto riguarda il controllo dell'origine e la destinazione del burro, nonché le comunicazioni che il Regno Unito deve fornire; che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3038/89 della Commissione [2];

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3841/92

a) è un certificato numerato rilasciato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda;

b) risponde alle condizioni supplementari stabilite dal Regno Unito per garantire l'identità del burro e l'esattezza dei dati che attesta;

c) è presentato alle autorità del Regno Unito all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

2. Per garantire il rispetto dell'età minima prescritta del burro alla data dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, il certificato indica la data di fabbricazione del burro.

3. Il Regno Unito informa la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2

1. Per quanto riguarda il controllo dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3841/92, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali nel periodo considerato sono state accettate le dichiarazioni d'importazione.

2. In caso di variazione dell'importo del prelievo speciale, espresso in ecu o in moneta nazionale, il tasso da adottare è quello applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

Articolo 3

1. Il burro neozelandese importato nel Regno Unito in virtù del regolamento (CEE) n. 3841/92 reca, in tutte le fasi della commercializzazione, l'indicazione dell'origine neozelandese.

2. Tuttavia, quando il burro neozelandese è mescolato con burro comunitario destinato al consumo diretto, il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto sino allo stadio del condizionamento in piccoli imballaggi.

Il Regno Unito comunica alla Commissione le misure adottate a tale scopo.

Articolo 4

Per il burro destinato a beneficiare o che abbia già beneficiato del regime speciale d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3841/92, il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi alla fine di ogni settimana:

a) i quantitativi arrivati nel Regno Unito nella settimana precedente:

— per i quali le dichiarazioni d'importazione sono state accettate,

— per i quali dette dichiarazioni non sono state ancora accettate;

b) le scorte immagazzinate dal Regno Unito, note alla data più recente:

— per le quali le dichiarazioni d'importazione sono state accettate,

— per le quali dette dichiarazioni non sono state ancora accettate;

c) i quantitativi venduti sul mercato britannico nella settimana precedente:

— destinati al consumo diretto,

— mescolati con burro comunitario destinato al consumo diretto,

— destinati ad altre utilizzazioni;

[1] GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 291 del 10. 10. 1989, pag. 45.

d) il totale dei quantitativi per i quali dal 1° gennaio di ciascun anno fino alla data più recente :

— sono state accettate le dichiarazioni d'importazione,

— dette dichiarazioni non sono state ancora accettate,

— i quali sono stati venduti sul mercato britannico, con la ripartizione indicata alla lettera c) ;

e) i quantitativi in corso di trasporto tra la Nuova Zelanda ed il Regno Unito, con l'indicazione della data del loro probabile arrivo ;

f) i prezzi di vendita praticati nello stadio della prima vendita.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3038/89 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione